

TESTO 1 ITA: Estratto della voce LA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA dal Sito dell'Ambasciata d'Italia a Berlino

LA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA

Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non è più necessario presentare l'atto di assenso dell'altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d'identità (passaporto e CIE), ai sensi del Decreto Legge 69/2023.

Invece, ai fini del rilascio dei documenti per i minori resta l'obbligo dell'assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Per il rilascio della CIE si dovrà seguire la procedura di prenotazione sotto descritta (attenzione: chiedere la CIE direttamente allo sportello, senza appuntamento, non è possibile).

In caso di motivate esigenze e concreti impedimenti è possibile concordare un appuntamento per il rilascio della Carta d'identità Elettronica contattando l'ufficio (vedere i contatti a fondo pagina).

1) Che cos'è la carta d'identità elettronica?

La carta d'identità è un documento personale di riconoscimento valido per identificarsi e circolare nell'Unione Europea, in alcuni Stati aderenti all'accordo di Schengen (ad es. Islanda, Norvegia e Svizzera) e in altri Stati con cui sono stati raggiunti accordi bilaterali (vedasi le singole "schede Paese" sul sito www.viaggiaresecuri.it).

La carta d'identità elettronica (CIE) è la nuova carta d'identità in formato tessera; oltre a svolgere le stesse funzioni di quella cartacea, consente di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni italiane.

2) A chi può essere rilasciata la carta d'identità elettronica?

La Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia a Berlino può rilasciare la carta d'identità esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare (Länder di Berlino, Brandeburgo, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia), registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nel registro A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Ministero dell'Interno.

Chi non è registrato all'A.I.R.E. dovrà prima regolarizzare la propria iscrizione anagrafica tramite il portale FAST IT ed attendere, prima di poter far domanda, di essere inserito in tale registro da parte del Comune italiano competente (per i cittadini non iscritti all'A.I.R.E., la competenza al rilascio della carta d'identità rimane al Comune di residenza).

Ai fini della registrazione nella banca dati A.I.R.E. è indispensabile, per i cittadini italiani nati all'estero, che l'atto di nascita risulti già trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di riferimento.

ESTRATTA A SORTE

TESTO 2 ITA: Estratto dalla voce Emergency Travel Documents (ETD) dal Sito dell'Ambasciata d'Italia a Berlino

Emergency Travel Documents (ETD)

L'ETD (Emergency Travel Document) è un documento di viaggio di emergenza previsto esplicitamente dalla normativa europea (Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 25 giugno 1996 che viene rilasciato dalle autorità italiane a partire dall'entrata in vigore del Decreto legislativo 71/2011. Esso viene rilasciato, in caso di furto o smarrimento o comunque assenza di un documento di identità e di viaggio valido, unicamente per il rientro in Italia oppure nel luogo di regolare residenza e solo per il tempo strettamente necessario a raggiungere la destinazione.

L'identità del richiedente dovrà essere dimostrata attraverso fotocopie del documento d'identità smarrito o rubato, o con altri documenti contenenti dati personali, foto e firma (ad es. una carta d'identità scaduta o la patente) o, ancora, tramite dichiarazione resa da almeno 1 cittadino italiano maggiorenne munito di documento di identità valido. Qualora non sia possibile dimostrare l'identità del richiedente nei modi sopra descritti, la rappresentanza consolare dovrà richiedere conferma dei dati anagrafici al Comune italiano di residenza (cosa che può allungare di molto il tempo di rilascio dell'ETD).

Nel caso di rilascio di ETD a cittadini minorenni, occorre che la richiesta venga fatta dai genitori o comunque dagli esercenti la responsabilità genitoriale (di persona o tramite apposita dichiarazione inviata via fax o per e-mail con copia di un documento di identità). In casi specifici (ad es. minorenne in gita scolastica accompagnato da insegnanti e regolarmente iscritto sulla lista degli studenti accompagnati), la richiesta può essere fatta anche da una persona diversa dai genitori (nell'esempio in questione, dall'insegnante).

Di norma, l'ETD viene rilasciato durante gli orari di apertura al pubblico degli uffici della Cancelleria consolare. Per il rilascio del documento bisogna portare con sé 2 foto formato tessera (che possono essere fatte alle macchine automatiche generalmente disponibili presso le stazioni di Metropolitana) e 1,55 € in contanti per il costo dello stampato a valore. In casi di assoluta e comprovata emergenza potrà essere rilasciato anche al di fuori degli orari di apertura, previa corresponsione dei diritti d'urgenza pari a 50,00 €.

Si ricorda che in alcuni casi è possibile viaggiare anche in assenza di un documento di identità, presentando ad esempio la denuncia del furto o dello smarrimento del documento unitamente a una fotocopia dello stesso; inoltre, in molti casi, se dotati di fotocopia del documento e previa denuncia di furto o smarrimento presso le autorità di polizia locali, è possibile richiedere alla polizia federale tedesca il rilascio di un documento di viaggio temporaneo. Per ulteriori approfondimenti, si veda la sezione dedicata alle emergenze del presente sito.

TESTO 3 ITA: Assistenza sanitaria urgente**Assistenza sanitaria urgente per il cittadino italiano residente all'estero che rientri temporaneamente in Italia**

Il cittadino italiano residente all'estero, titolare di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o avente lo status di emigrato, ha diritto alle prestazioni ospedaliere urgenti, erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, qualora non abbia una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.

Il Ministero della Salute, con Nota n. 2561 del 13 aprile 2016, ha confermato che la condizione di emigrato non può più essere certificata dalla rappresentanza consolare bensì deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000) da presentare alla competente ASL, con la quale il cittadino italiano autocertifica:

A) di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonché' di risiedere all'estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE

oppure

B) di essere nato all'estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente (APR), di risiedere attualmente all'estero ed essere quindi iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

Si segnala ad ogni buon fine che il cittadino italiano residente in Germania fruisce già, a carico della propria cassa malattia tedesca, di una copertura assicurativa per le prestazioni sanitarie d'urgenza valida sul territorio nazionale italiano.

DAT – Disposizioni anticipate di trattamento (testamento biologico)

Il maggiorenne, capace di intendere e di volere può, previa dichiarazione di avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, redigere una disposizione anticipata di trattamento nella quale stabilisce il suo consenso o il suo rifiuto a trattamenti sanitari. Nella disposizione egli può anche nominare uno o più fiduciari con facoltà di decidere in suo nome. Le disposizioni di trattamento e la nomina del/dei fiduciario/i possono essere revocati in ogni momento. I cittadini italiani residenti in Italia possono redigere la DAT nella forma dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata oppure della scrittura privata consegnata personalmente al proprio Comune italiano di residenza. Per i minori la DAT può essere redatta dagli esercenti la responsabilità genitoriale.